

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

Provincia di Cremona

DELIBERA N.	7
Adunanza del	16/04/2025
Cod. Ente:	10751 2 Gerre de' Caprioli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di prima - seduta aperta al pubblico

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sedici** del mese di **Aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle mobilità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
MARCHI Michel	SI
ZANGRANDI Roberto	SI
BASSI Andrea	SI
GRANDI Martina	SI
TESSONI Chiara Patrizia	SI
GREGORI Roberto	SI
BERTOLETTI Laura	SI
CHIODELLI Roberto	SI
ARCARI Luca	SI
VILLA Francesco	SI
GAETANI Graziano	SI
TOTALI	N° Presenti :11 N° Assenti :0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Dott. Malvassori Fabio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MARCHI Michel nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, aule componente dell'Imposta Unica Comunale (UIC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio :”chi inquina paga”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021;
- l'art. 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023: “Istituzione e di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023: “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

- la deliberazione n. 389/20223/R/RIF del 03/08/2023: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, quiquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art. 1 comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Gerre de’ Caprioli ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n. 43 del 10 dicembre 2024;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024 un costo complessivo di € 206.344,00 e per il 2025 un costo complessivo di € 216.343,00;

Considerato che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti...”;

Considerato che:

- l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- l’art. 13, comma 15, del D.L: 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L: 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 dispone che :”a decorrere dall’anno di imposta 202, tutte le delibera regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 202, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/ città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023: "Istituzione e di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate per l'anno 2024 come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Rilevato che alla data attuale non sono state aggiornate da parte di ARERA le suddette componenti e che le stesse verranno inserite negli avvisi tari a saldo emessi nel mese di dicembre;

Atteso altresì che DPCM 21/01/2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025. Tale provvedimento si rivolge specificamente agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale.

La misura dell'agevolazione è stata fissata al 25% della tassa sui rifiuti (TARI), e si è in attesa dei provvedimenti attuativi con le indicazioni tecniche per gestire la bollettazione. E' pertanto ipotizzabile che tale sconto venga applicato sull'ultima rata per l'anno 2025;

Vista la Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 133/2025/R/RIF ad oggetto: "AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24";

Atteso che la sopra citata deliberazione prevede:

- Al fine di consentire, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti;

- L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma: " 2.1 bis A decorrere dal 1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."

b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: “2.3 bis La componente 3, „, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

Ritenuto utile precisare che, le modifiche sopra citate determinate da ARERA avranno un'incidenza sulla tariffa 2025, solo per quanto attiene la nuova componente perequativa UR3 e l'eventuale modifica degli importi relativi alle componenti già operanti nel 2024 (UR1 e UR2), ma che ciò potrebbe necessitare l'adozione di atti specifici e conseguenti anche da parte dell'Ente;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Tutto ciò premesso,

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all. 2) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utente domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all. 1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF;

Dato atto che le scadenze per il pagamento delle rate della TARI 2024 rimangono quelle previste nella delibera CC n. 43 del 10.12.2024 e precisamente:

- a. 16 aprile 2025 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2024
- b. 16 settembre 2025 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2024
- c. 16 dicembre 2025 conguaglio a seguito dell'approvazione tariffe per l'anno 2025.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 29/06/2021 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 21 del 30.05.2023;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso;

CON VOTI favorevoli n. 11 contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

D E L I B E R A

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2024 e valido per il biennio 2024-2025;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato 1 della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all. 2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto inoltre che nell'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che verranno quantificate con provvedimento ARERA relativi a:
 - componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - bonus sociale tari UR3, come da deliberazione ARERA 01.04.2025 133/2025/AR/RIF, in corso di adozione;
- 7) di stabilire che il versamento della TARI è effettuato:
 - a. prima e seconda rata tramite avvisi PagoPA (previsto anche l'avviso per il pagamento in unica soluzione)
 - b. terza rata tramite avvisi PagoPA

- 8) di dare atto che le scadenze per il pagamento delle rate TARI 2024 rimangono quelle previste nella delibera CC n. 43 del 10.12.2024 e precisamente:
- a. 16 aprile 2025 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2024
 - b. 16 settembre 2025 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2024
 - c. 16 dicembre 2025 conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe 2025
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione ai sensi del combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, e dell'art. 13, commi 13/bis e 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lett. e), della L. 28/12/2015 n. 208;
- 10) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, dei dati relativi al presente atto, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Con separata votazione e maggioranza dei voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0., espressi in forma palese dagli aventi diritto;

DICHIARA

1. Il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 12**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria e Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/04/2025

Il Responsabile di Settore

Michel Marchi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Michel Marchi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MARCHI MICHEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALVASSORI FABIO

Gerre De Caprioli
TARI - Anno 2025
TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 0,57909	€ 139,97881
2 componenti	€ 0,67560	€ 237,96396
3 componenti	€ 0,74454	€ 286,95654
4 componenti	€ 0,79969	€ 335,94916
5 componenti	€ 0,85484	€ 405,93854
6 o più componenti	€ 0,89620	€ 475,92795

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa € / mq. effettivo
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,34254	€ 0,87071	€ 1,21325
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 0,66032	€ 1,67740	€ 2,33772
3 Stabilimenti balneari	€ 0,41683	€ 1,06406	€ 1,48089
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,35492	€ 0,90913	€ 1,26405
5 Alberghi con ristorante	€ 0,99048	€ 2,52507	€ 3,51555
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,70572	€ 1,79776	€ 2,50348
7 Case di cura e di riposo	€ 0,80477	€ 2,05002	€ 2,85478
8 Uffici, agenzie	€ 0,93270	€ 2,38165	€ 3,31436
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,46635	€ 1,18827	€ 1,65462
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,81715	€ 2,07819	€ 2,89533
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,16175	€ 2,95466	€ 4,11641
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 0,85842	€ 2,17678	€ 3,03520
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,85842	€ 2,18062	€ 3,03904
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,55302	€ 1,40851	€ 1,96152
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,89969	€ 2,28434	€ 3,18403
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,99495	€ 10,15916	€ 14,15411
17 Bar, caffè, pasticcerie	€ 3,00446	€ 7,63666	€ 10,64112
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,70858	€ 4,35100	€ 6,05958
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,49191	€ 3,78888	€ 5,28079
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,80957	€ 17,32718	€ 24,13675
21 Discoteche, night club	€ 1,10604	€ 2,81829	€ 3,92433

Gerre De Caprioli

TARI - Anno 2025

COEFFICIENTI

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Ka	Kb
1 componente	0,84000	1,00000
2 componenti	0,98000	1,70000
3 componenti	1,08000	2,05000
4 componenti	1,16000	2,40000
5 componenti	1,24000	2,90000
6 o più componenti	1,30000	3,40000

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività	Kc	Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41500	3,40000
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,80000	6,55000
3 Stabilimenti balneari	0,50500	4,15500
4 Esposizioni, autosaloni	0,43000	3,55000
5 Alberghi con ristorante	1,20000	9,86000
6 Alberghi senza ristorante	0,85500	7,02000
7 Case di cura e di riposo	0,97500	8,00500
8 Uffici, agenzie	1,13000	9,30000
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,56500	4,64000
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99000	8,11500
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,40750	11,53750
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	1,04000	8,50000
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04000	8,51500
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,67000	5,50000
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09000	8,92000
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84000	39,67000
17 Bar, caffè, pasticcerie	3,64000	29,82000
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07000	16,99000
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,80750	14,79500
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25000	67,66000
21 Discoteche, night club	1,34000	11,00500